N. ____/__ REG.PROV.CAU. N. 10183/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10183 del 2020, proposto da

Equiazione Aps già' Asd Equiazione Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Diego Santoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

La Tartaruga Onlus non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione (con firma digitale) n. G10606 del 17.9.2020, pubblicata nel B.U.R. Lazio n. 116 del 22.9.2020, avente ad oggetto lo "Avviso pubblico D.D. n. G10781 del 6.8.2019 "Comunità solidali 2019" - Approvazione graduatorie dei

progetti. Impegno della somma di €1.768.698,46 sul capitolo H41173 E.F. 2020 – prenotazione della somma di €442.174,61 sul capitolo H41173 E.F. 2021", nella parte in cui sono approvati, senza riserve, l'elenco delle domande ammesse e finanziabili, della domande ammesse ma non finanziabili e delle domande non ammesse riferite all'ambito territoriale ASLRM6;

- del provvedimento di esclusione/non ammissione implicita del progetto in titolarità della ASD Equiazione ONLUS, come esercitato mediante inserimento nell'Allegato 3 alla precedente determinazione n. G10606 del 17.9.2020, formante parte integrante d'essa, avente ad oggetto la lista dei progetti esclusi dalla graduatoria de qua;
- del/i verbale/i della Commissione per la valutazione delle proposte progettuali pervenute alla P.A. resistente con relativi allegati;
- di ogni altro atto, presupposto, seguente o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerata la gravità del pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente, consistente nella esclusione dalla valutazione del progetto;

Ritenuto che il ricorso presenti profili di fondatezza, da approfondire nella trattazione di merito, non essendo comprensibili le ragioni dell'esclusione;

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere l'istanza di sospensione dei provvedimenti

impugnati, ammettendo, con riserva, parte ricorrente alla fase della valutazione del progetto;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria finale delle domande ammesse e finanziabili, riferite all'ambito territoriale ASLRM6, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto di dover fissare, al contempo, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto, infine, di dover compensare le spese della fase cautelare, valutate le circostanze del caso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, ammette parte ricorrente, con riserva, alla prosecuzione della procedura di sovvenzione per cui è causa.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza del 13 luglio 2021.

Compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

N. 10183/2020 REG.RIC.

Salvatore Mezzacapo, Presidente Mariangela Caminiti, Consigliere Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

> L'ESTENSORE Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO